

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2004/2005) E ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2005/2006.

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo, alla Commissione Disciplinare ed alla C.A.F. delle seguenti gare:
 1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B;
 2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati Under 21;
 3. gare ad eliminazione diretta (Play Off e Play Out) con esclusione di quelle relative all'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia e di Campione d'Italia Under 21;
 4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2005/2006;
- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di cui sopra;
- visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

- a) i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- b) eventuali reclami avverso la regolarità di svolgimento delle gare, a norma dell'art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno pervenire via telefax od essere depositati presso la Sede della Divisione Calcio a Cinque entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara;
- c) il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo;

d) eventuali reclami alla Commissione Disciplinare, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno pervenire via telefax od essere depositati presso la Sede della Divisione Calcio a Cinque entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio via telefax – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte se proceduralmente prevista, oltre al versamento della relativa tassa. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire via telefax le proprie deduzioni presso la Sede della Divisione Calcio a Cinque entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle oralmente in sede di discussione del gravame;

e) la Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo il giorno successivo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. La decisione sarà subito comunicata alle due società interessate ed alla Commissione d'Appello Federale mediante trasmissione via telefax. In ogni caso la stessa si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 17 comma 11 C.G.S.);

f) l'eventuale appello, se concernente il risultato della gara, deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società e del versamento della relativa tassa, alla Commissione d'Appello Federale. Il tutto mediante trasmissione via telefax ed entro il giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato;

g) l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche con l'utilizzazione del telefax;

h) la società controinteressata ha facoltà di produrre controdeduzioni con atto da trasmettere alla società appellante e, in uno alla prova della ricezione dell'atto da parte di tale società, alla Commissione d'Appello Federale. Il tutto mediante trasmissione via telefax entro le ore 13.00 del giorno successivo a quello di ricezione. Nel medesimo giorno, la C.A.F. decide in ultima istanza, inviando immediatamente il dispositivo alla Divisione Calcio a Cinque e alle parti;

i) l'eventuale appello, gravato della relativa tassa, avverso gli altri procedimenti disciplinari deve essere proposto dalle parti interessate alla Commissione d'Appello Federale mediante trasmissione via telefax ed entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. La Commissione d'Appello Federale decide in ultima istanza entro il venerdì successivo inviando il dispositivo alla Divisione Calcio a Cinque ed anche alle parti interessate.

l) Il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GENNAIO 2005

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro